[Revisione 2 del 07.09.2017]

MOD. 13 BRBOC

ORDINANZA N. _______ DEL 10/10/18 Provincia di Agrigento

IL SINDACO

- VISTA la relazione e lo schema di Ordinanza del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio Veterinario - distretto di
CANICATI Prot. N.15155 del 18/09/18 dalla quale risulta che, a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 06/09/18 presso l'azienda denominata PUCCID - 213010, con il codice di
06/09/18 presso l'azienda denominata PUCCID - LIBORIO, con il codice di
identificazione aziendale IT_026_AG_056_ubicata in questo Comune, in contrada
FALZINA, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 32,33
Longitudine 13, 73 di proprietà del Sig. PUCCIO-LIBORIO nato a ACNICENTO il
07/09/90 e residente in WARD Via CODA FAZZIMA n. è stato riscontrato la
presenza di un focolaio di brucellosi:

- visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i.;
- visto il Testo Unico Enti Locali D.L. n°267/2000 Art.50;
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. nº 320 dell' 8.02.1954 e s.m.i.;
- vista la L. 9.6.1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e s.m.i.;
- visti i Decreti 28 giugno 1991, nº 453 del 02.07.1992 e n.651 del 27 agosto 1994 e s.m.i., concernenti i piani nazionali per la eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini;
- visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
- vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
- visto il DPR 317/96;
- visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina
- vista la Legge 833/78;
- visto il D.L.vo 502/92;
- visto il D.L.vo 517/93;
- viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
- visto il D.A. nº 13306 del 18.11.1994;
- visto il D.A. 06/11/2013;
- vista l'O.M. 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi
- vista l'O.M. 6/06/2017. Proroga , con modifiche, dell'Ordinanza 28 maggio 2015- recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi

	A		DRDINA	20101102	
al	sig. PDCCC)-[(D) Drig	nato a_ ACNICE	W101104193	e residente
in_	NARO	Via CIDA	FALZINA	n	che viene

individuato quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario

l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- 1) tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio veterinario dell'ASP di Agrigento, ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 2) gli animali risultati infetti, elencati nel mod. 2/33 o mod. 2 bis/33 notificato dal servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta;
- 3) i bovini, bufalini, ovini e caprini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica effettuata dal servizio veterinario ASP;
- 4) i feti, gli invogli fetali, gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita, devono essere immediatamente distrutti ed eliminati con le modalità previste dal RPV (DPR 320/54) e s.m.i.; analogamente devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante, il fieno, la paglia, lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;

[Revisione 2 del 07.09.2017]

- 5) il reimpiego dei pascoli dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 6) dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri
- 7) i locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R 320/54 e s.m.i.. Per la disinfezione si suggerisce:
 - nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80°C al 3%;

Massambiestates ero alto epita

- nei locali con animali: Acido Paracetico al 1-2%;
- nelle sale di mungitura e per le attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;
- 8) il letame, proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso; rimane comunque vietato il suo utilizzo per le orticolture; parimenti dicasi per i liquami di raccolta. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame;
- 9) la mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 10) il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 11) il latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti O.A.;
- 12) l'accertamento sierologico dei cani presenti nell'azienda, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'ASP per un periodo non inferiore a tre mesi;
- 13) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provincia di Agrigento di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;
- 14) il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che:
 - o tutti gli animali risultati positivi siano stati abbattuti;
 - o sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento;
 - tutti i bovini/bufalini di età superiore all'anno ed gli ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, siano risultati negativi a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21-30 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali eseguita dopo 21-30 giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

Infine viene delegato il servizio veterinario dell'ASP di Agrigento ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

Il Servizio Veterinario dell' ASP di A della presente ordinanza.	grigento, Mgill Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione IL ISTINDACO (Dott. Calogero Cremona)
Reg. Not. n del	ATTO DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Co	omune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al Sig
Puedo Siborcio nato a Al	SRIGENTO il 04/09/1893 domiciliato a NARO
via QDA FACZINA n. uelle sue quello di Pi	edre convolvement del Signor Paccio Rosario
NARO 116/1	0/2018
PIERMA PERBICEVUTA -	IL MESSO NOTIFICATORE IL Messo Com.le Notificatore
	FOREM DELLO